

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI MODENA

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23
Novembre 1944 n. 382 sui consigli degli Ordini e i Collegi delle
professioni tecniche;

VISTO il R.D. 11 Febbraio 1929 n. 275 che regola la
professione di Perito Industriale;

VISTA la Legge 25 Aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà
dell'iscrizione nell'Albo per esercitare la libera professione;

DELIBERA:

Art. 1. - Ogni elaborato tecnico redatto dal professionista
Perito Industriale a richiesta di privati, Enti ed Uffici, dovrà
essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro
indelebile attestante che il firmatario possiede il requisito
prescritto dalla Legge, della iscrizione nell'Albo.

Ar1. 2. (*) – Il timbro avrà forma circolare, recherà il
cognome e nome del professionista, il numero dell'iscrizione
nell'Albo, la specializzazione, il settore, la dicitura "Technical
engineer" e risponderà alle dimensioni ed alle caratteristiche del
modello riprodotto in calce.

(*l'articolo così modificato con delibera n. 18.04/17 del 13/04/2017).

Art. 3. – Il timbro sarà assegnato dal Collegio, previo richiesta
al professionista che risulti iscritto nell'Albo professionale di
questa provincia in qualità di iscritto EPPI, LIBERO
PROFESSIONISTA o DIPENDENTE, che non ha richiesto la
riduzione della quota, dietro rimborso del costo del timbro stesso;

Il Perito Industriale, all'atto del ritiro del timbro, deve
rilasciare ricevuta apponendo la firma sul registro assegnazione
timbri che sarà predisposto dalla Segreteria del Collegio.

Art. 4. - Qualora il professionista cessi di essere iscritto
nell'Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro
Collegio, o in seguito a provvedimento di cancellazione o
sospensione, dovrà all'atto stesso della presentazione della
domanda di cancellazione, di trasferimento, restituire il timbro.

In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà farne
immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e comunicazione al
Collegio, allegando copia della denuncia, che, a richiesta e dietro
pagamento, rilascerà un duplicato.

Il timbro deteriorato o comunque resosi inservibile deve
essere riconsegnato e richiesto un nuovo timbro in sostituzione,
dietro rimborso delle spese di duplicazione.

Art. 4 bis. (*) – L'iscritto potrà richiedere uno o più duplicati
del timbro professionale, dietro rimborso delle spese
esclusivamente al Collegio.

(* articolo aggiunto con delibera n. 18.04/17 del 13/04/2017).

Art. 5. - Il Perito Industriale cancellato dall'Albo, che non
riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal
Consiglio del Collegio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà
data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici
interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui
l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo,
sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma
dell'art. 19 del R.D. 11-2-1929, n. 275.

Art. 6. – E' fatto divieto ai Periti Industriali di
provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare
caratteristiche simili a quelle deliberate dal Consiglio del
Collegio.

L'uso di timbri che non siano stati dati in dotazione a norma
del precedente art. 3, è considerato infrazione perseguibile col
provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del
R.D. 11-2-1929, n. 275.

Art. 7. – L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici,
comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli
elaborati, saranno invitati ad accertare che gli stessi siano muniti
del timbro attestante l'iscrizione del firmatario nell'Albo
Professionale e a respingere e restituire al firmatario gli elaborati
mancanti del timbro di autenticazione.

Agli Enti interessati è trasmessa copia del presente Regolamento
con il modello dei timbri rilasciati.

Art. 8. - Il presente Regolamento entra in vigore dal 20
ottobre 2017. Dal 20 maggio 2017 fino al 19 ottobre 2017 sarà
possibile utilizzare ancora il vecchio timbro.



fac-simile timbro professionale